PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 40 (Capitolato Allegato C)

La contabilita' delle linee e servizi di navigazione dichiarati nell'articolo 1.°, e che passano in proprieta' della compagnia, sara' tenuta affatto distinta dalle altre linee da essa possedute, in modo che in qualunque tempo le spese di costruzione, d'acquisto e di esercizio di dette nuove linee risultino separate dalle altre spese.

In egual modo la compagnia dovra' tener separati i conti di ciascuna delle linee sociali da essa esercitate, e versare mensilmente nelle casse sociali la parte dei prodotti che spetta a ciascuna di esse. Questa disposizione sara' applicabile alle linee di Cuneo e Piacenza fino allo scioglimento delle rispettive societa'.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-40/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it